

CAMERA DEI DEPUTATI

N.527

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (527)

(articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400)

Trasmesso alla Presidenza il 07 dicembre 2012

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ai sensi dell'art. 26, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2006, n. 133."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e successive modificazioni;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni;

Visti la legge 21 ottobre 1950, n. 991, di ricostituzione dell'Ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 di adeguamento ai principi della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, della disciplina del predetto Ente;

Visti la legge 24 aprile 1935, n. 740, recante istituzione del Parco nazionale dello Stelvio, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 e dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è stato istituito il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436, con il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, si è provveduto all'adeguamento della previgente disciplina del predetto ente ai principi della legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna; del 12 luglio 1993, istitutivo del Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi; del 6 agosto 1993, istitutivo del Parco nazionale dei Monti Sibillini; del 15 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale del Pollino; del 23 novembre 1993, istitutivo del Parco nazionale della Val Grande; del 14 gennaio 1994, istitutivo del Parco nazionale dell'Aspromonte; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale della Majella; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Vesuvio; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Gargano; del 5 giugno 1995, istitutivo del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano; del 17 maggio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; del 22 luglio 1996, istitutivo del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano; del 6 ottobre 1999, istitutivo del Parco nazionale delle



Cinque Terre; del 21 maggio 2001, istitutivo del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano; del 3 ottobre 2002, istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara; del 14 novembre 2002, Istitutivo del Parco nazionale della Sila; del 10 marzo 2004, istitutivo del Parco nazionale dell'Alta Murgia; del 4 aprile 2005, istitutivo del Parco nazionale del Circeo; dell'8 dicembre 2007, istitutivo del parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri;

Visto il regio decreto 14 giugno 1928, n. 1595, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3228, istitutivo del Consorzio del Ticino e successivamente modificato dal regio decreto-legge 12 luglio 1938, n. 1297, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 410; il regio decreto 21 novembre 1938, n. 2010, istitutivo del Consorzio dell'Adda; il regio decreto legge 4 febbraio 1929, n. 456, convertito nella legge 27 giugno 1929, n. 1189, istitutivo del Consorzio dell'Oglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978, n. 532, che ha dichiarato i suddetti Consorzi necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e li ha inseriti nella cat. 4° della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto l'art. 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001 - *Istituzione del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna*;

Visti l'art. 9 del Regolamento n. 880/92/CEE; l'art. 14 del Regolamento n. 1980/00/CE; l'art. 18 del Regolamento n. 1836/93/CEE e l'art. 5 del Regolamento n. 761/01/CE i quali dispongono che gli Stati membri, nel designare gli organismi competenti ai sensi dei regolamenti stessi, provvedano affinché la conformazione di tali organismi sia tale da garantirne l'indipendenza e la neutralità; nonché il decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, e successive modificazioni, istitutivo del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 2, comma 634, che, al fine, fra l'altro, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle Amministrazioni Pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, prevede -- tramite l'emanazione di uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi delineati dalle lett. da a) a h) del medesimo comma 634 -- il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali nonché di strutture pubbliche statali partecipate dallo Stato anche in forma associativa;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del medesimo decreto;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Considerato, alla luce del peculiare assetto ordinamentale degli enti Parco, dei Consorzi sopra indicati, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, che, dei principi e criteri direttivi enucleati nel comma 634 dell'articolo 2



della già citata legge 24 dicembre 2007, n. 244, può trovare concreta ed efficace applicazione, al fine di conseguire gli obiettivi indicati dal primo periodo del comma 634, il criterio collocato *sub* lettera d), relativo alla riduzione del numero di componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

Ritenuto, pertanto, di procedere al riordino degli organi collegiali degli enti parco nazionali disciplinati dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna e del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit in conformità al sopra delineato criterio direttivo;

Acquisita l'intesa con la regione Sardegna in relazione al riordino del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente Regolamento:

Articolo 1

Riordino degli Enti Parco

1. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente e da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

a) tre, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;



- b) uno, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelto tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
 - c) uno, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione Zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle Ricerche e delle Università degli Studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco;
 - d) uno, su designazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
 - e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
2. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 le parole «cinque componenti» sono sostituite dalle parole «tre componenti».

Articolo 2

Riordino del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso

1. Al riordino degli organi collegiali del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso si provvede, previa intese con le regioni e le province autonome interessate, ai sensi dell'art. 35, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in modo da assicurare il rispetto del criterio direttivo di cui all'art. 2, comma 634, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 3

Riordino dei Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino

1. Nell'ambito del Consorzio dell'Adda, del Consorzio del Ticino e del Consorzio dell'Oglio, il comitato di presidenza è soppresso, e all'esercizio delle competenze ad esso attribuite provvede un Direttore.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni normative incompatibili con il presente articolo.

Articolo 4

Riordino del Consorzio del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna

1. L'art. 7, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio direttivo del consorzio del Parco è composto da undici componenti di cui quattro in rappresentanza e su proposta dei Ministeri di cui all'art. 4, comma 1, ivi incluso il presidente del Parco, tre in rappresentanza e su proposta della regione autonoma della Sardegna, due in rappresentanza e su proposta dei comuni e due in rappresentanza e su proposta delle province facenti parte della comunità del Parco.»

2. L'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001 è sostituito dal seguente:

«2. Il comitato tecnico-scientifico del Parco, che dura in carica quattro anni, è costituito da cinque componenti, scelti fra docenti universitari ed esperti di sperimentata competenza nelle seguenti aree disciplinari:

un esperto in materie geologico-minerarie;

un esperto in materie ambientali;



- un esperto in marketing territoriale;
- un esperto in materie di pianificazione territoriale;
- un esperto in materie storico-archeologiche e museali.»

Articolo 5

Riordino del Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit.

1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché da otto componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui:

- a) tre membri designati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) un membro designato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- c) tre membri designati dal Ministero dello sviluppo economico;
- d) un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze.»

2. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«5. La struttura del Comitato è articolata in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit.»

Articolo 6

(Norme transitorie)

1. Entro il termine di centoventi giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli statuti degli enti di cui agli articoli da 1 a 4 sono adeguati a quanto da questi ultimi rispettivamente previsto. Decorso inutilmente detto termine, l'ente è commissariato e all'adeguamento dello statuto provvede il Commissario straordinario nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto.

2. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti di cui agli articoli 1, 2 e 4, nonché del ~~Direttore dei Consorzi di cui all'articolo 3.~~ X

3. Entro il termine di sessanta giorni, decorrente dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla nomina dei nuovi componenti del Comitato di cui all'articolo 5.

4. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Il presente Regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

